

IVA

Detraibilità dell'Iva non versata dal fornitore

di **Roberto Curcu**



Sempre più frequentemente si hanno notizie di avvisi di accertamento nei confronti di imprese che hanno ricevuto delle **fatture da fornitori nazionali che si sono resi inadempienti del versamento dell'Iva incassata; in pratica**, negli accertamenti viene contestata la detraibilità dell'Iva pagata a fornitori che non hanno versato il tributo all'Erario.

Questi rilievi possono avere diverse sfumature, e sono diversi a seconda che l'operazione sia o meno contestabile sotto il profilo della **esistenza soggettiva e/o oggettiva**.

Per quanto riguarda l'esistenza delle operazioni, rileviamo che si potrebbe ricadere in ipotesi di inesistenza soggettiva o oggettiva.

La seconda si ha quando **una fattura rappresenta una operazione che in tutto o in parte è inesistente**. Ad esempio, in presenza di una fattura per sponsorizzazione di 100, un bonifico in uscita di 100, e 30 rientrati in contanti, la fattura rappresenta una operazione oggettivamente inesistente; si è in presenza di un grave reato penale, ed ovviamente la detrazione dell'Iva su tale fattura è compromessa.

Altra cosa è l'**inesistenza soggettiva dell'operazione**.

Si acquista della merce e si riceve una fattura con Iva, si paga tale fattura al fornitore, e poi si scopre che tale operatore era interposto ("**missing trader**").

In sostanza, la merce è stata di fatto fornita da altro soggetto, ed **il soggetto che ha emesso fattura si è solo "interposto"** al fine di acquistare senza Iva al fornitore reale, e cedere con Iva al cliente finale, ovviamente al fine di trattenere per sé l'importo dell'Iva.

Le contestazioni che possono colpire il cliente finale in questi casi sono di tre tipi: un **coinvolgimento penale** dello stesso nella frode del fornitore, con la dimostrazione che

l'operazione sia stata conosciuta, favorita, od organizzata anche dal cliente; in questo caso, ovviamente, la detrazione dell'Iva è pregiudicata. Una seconda fattispecie si verifica in settori disciplinati indirettamente dall'[articolo 60-bis](#) del Decreto Iva, che prevede una **solidarietà del cliente al pagamento dell'Iva evasa dal fornitore**, quando **gli acquisti sono effettuati a prezzi inferiori al normale**. I beni che permettono tale contestazione sono in particolare **autoveicoli, prodotti tecnologici, animali e carne, pneumatici e carburanti**.

I problemi che si incontrano quando il proprio fornitore è un "missing trader" riguardano anche il caso in cui **l'amministrazione dimostri che il cliente sapeva della frode del fornitore, oppure avrebbe potuto saperlo utilizzando l'ordinaria diligenza**.

Siamo quindi in una terza situazione, dove non c'è concorso nella frode del venditore, e non si è in settori disciplinati dall'[articolo 60-bis](#).

Su tale punto copiosa è la giurisprudenza comunitaria, che pone un freno agli accertamenti delle amministrazioni finanziarie dei vari Paesi, ma che richiede comunque una certa **diligenza** ai clienti.

Infatti, **vi sono dei controlli che ogni azienda dovrebbe fare su propri fornitori**, soprattutto quelli nuovi che si inseriscono in catene logistiche che già avevano consolidato comportamenti di un certo tipo; ad esempio, in **settori dove è tipico l'acquisto intracomunitario a determinati prezzi**, deve risultare anomalo che una società italiana **neocostituita** riesca ad inserirsi in tali reti di fornitura a prezzi competitivi (Iva esclusa!), e in tali casi opportune verifiche devono essere effettuate.

Vi è infine un ulteriore caso di contestazione, che riguarda **prestazioni che sono state effettuate, e vi è la certezza che il fornitore reale sia il soggetto che ha emesso fattura**, e viene contestata la detrazione dell'Iva al cliente in quanto il fornitore non ha versato ciò che ha incassato.

Il caso si verifica spesso in **settori ad alta incidenza di manodopera**, nel quale il debito Iva che non viene assolto dal prestatore ha una incidenza molto elevata.

Tipicamente, **servizi ad alta incidenza di manodopera sono offerti da cooperative**, e sono utilizzate dalle aziende per la maggiore flessibilità nella gestione della manodopera, rispetto alle rigidità del mercato del lavoro.

Ciò che sostengo è tanto vero che il primo a farne un uso copioso è l'ente pubblico, il quale non credo che si avvalga di cooperative di lavoro perché ha la correttezza o la consapevolezza che dall'altra parte possa esserci una frode.

Una eventuale contestazione che si fondi solo su una presunzione di colpevolezza per aver affidato tali servizi a cooperative di lavoro è quindi priva di ogni fondamento.

Fatta tale premessa, ed escludendo casi particolari (fatture con Iva maggiore del dovuto, prezzi anomali rispetto a quel settore, ecc....), è evidente che **non sono tanti gli adempimenti che deve porre in essere il cliente per dimostrare di aver adottato la diligenza professionale necessaria** ad evitare di essere coinvolto in una frode del fornitore, visto che non è in contestazione né l'effettività della prestazione, né la realtà del fornitore.